



COMUNE DI IVREA

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N. 23/2020

Oggetto: Richiesta di parere sulla proposta di deliberazione al Consiglio : “ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI: ACQUISTO PORZIONE DI FABBRICATO CONDOMINIO LA SERRA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE N. 36/15”

Il Collegio ha esaminato, in data odierna, in videoconferenza, la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale avente ad oggetto: “ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI: ACQUISTO PORZIONE DI FABBRICATO CONDOMINIO LA SERRA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE N. 36/15” inviata insieme alla richiesta di espressione del parere dello stesso Collegio in data 31 ottobre scorso.

In via preliminare, si osserva che "la decisione se procedere o meno all'acquisto dell'immobile indicato nella richiesta di parere attiene al merito dell'azione amministrativa e rientra, ovviamente, nella piena ed esclusiva discrezionalità e responsabilità dell'ente". (Delibera 49/2016 Corte dei Conti Sezione Lombardia) . Si aggiunge che l'art. 239 del TUEL 267/2000 non prescrive che nel procedimento “a monte” della stipula del contratto di acquisizione dell'immobile debba essere acquisito il parere dell'Organo di Revisione, nè tale obbligo è prescritto dai regolamenti e dallo Statuto dell'Ente.

Chiarita dunque la non sussistenza di tale obbligo ai sensi di legge, è doveroso richiamare, da parte del Collegio, la disciplina generale sulle funzioni dell'organo di revisione, in particolare per quanto riguarda l'attività di indebitamento prevista per finanziare l'acquisizione dell'immobile, attraverso la partecipazione all'asta indetta il giorno 5 novembre prossimo.

Il Collegio rileva, in un'ottica di collaborazione al Consiglio Comunale, che la documentazione risulta incompleta (manca una valutazione complessiva dei costi stimati del recupero funzionale dell'edificio) e ricevuta in tempi non sufficienti a consentire una valutazione tecnico/economica appropriata del merito dell'operazione, che, si ribadisce, compete in via esclusiva all'Amministrazione.

Il Collegio suggerisce al Consiglio Comunale di analizzare i termini dell'operazione nel suo complesso (compresi debiti pregressi e recupero strutturale dell'immobile etc.) , e ritiene indispensabile richiamare, in questa fase del procedimento avviato dal Comune, norme e principi che stanno alla base della buona amministrazione e che devono informare costantemente l'attività dell'Ente: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il rispetto dei limiti di indebitamento previsti dall'art. 204 del TUEL 267/2000, osservando che il ricorso all'indebitamento da parte degli Enti Locali, fermi restando i limiti e le condizioni poste dall'art. 119 della Costituzione e dalla legislazione primaria è specificatamente disciplinato dagli artt. 202 e seguenti del TUEL.

In particolare l'art. 202 del TUEL prevede che esso sia ammesso esclusivamente nelle forme previste dalla legge e per la realizzazione di investimenti.

L'art. 203 subordina il ricorso all'indebitamento all'iscrizione dei relativi stanziamenti nel bilancio di previsione.

L'art. 204 definisce i limiti al ricorso all'indebitamento ovvero l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui contratti in precedenza, non può superare il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione di mutui.

In tale contesto assumono rilevanza anche i parametri di deficitarietà individuati con il DM 28 dicembre 2018 con decorrenza 2019, il cui rispetto risulta essenziale ai fini della valutazione circa la sussistenza, o meno di situazioni strutturali di squilibrio.

Il Collegio aggiunge che, a prescindere dal rispetto dei limiti sopra indicati e degli altri vincoli di finanza pubblica, le politiche di investimento dell'Ente richiedono una valutazione complessiva della situazione economico finanziaria e debitoria dello stesso, che tenga conto della sostenibilità dell'indebitamento, e quindi della capacità di fronteggiare i relativi oneri finanziari con risorse di carattere ricorrente, sia nell'attualità, sia in un'ottica prospettica.

Il Collegio sollecita inoltre l'attenzione sugli effetti economico finanziari dei prevedibili costi futuri di gestione dell'immobile, nonché di quelli che al momento non è possibile valutare, per quanto di conoscenza del Collegio, sull'irrigidimento della spesa, in funzione della garanzia del conseguimento e del mantenimento dell'equilibrio di bilancio e in funzione del trend di riduzione dell'indebitamento e dei relativi impegni eventualmente assunti dall'Amministrazione.

In relazione a quanto sopra evidenziato, il Collegio, **ai sensi della normativa vigente, non esprime un proprio parere sulla deliberazione in oggetto.**

Ivrea, 2 novembre 2020

Paolo BRUNO

Fabio DE STRADIS

Anna PASCHERO